

ALLEGATO "C" ALLA RACCOLTA N. 3961

Art. 1 : Costituzione - sede - finalità

1. È costituita la fondazione del Terzo settore denominata “Città Fiera – Nicopeja” Ente filantropico, ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 (in seguito, Codice del Terzo settore).
2. La Fondazione persegue, a livello nazionale ed internazionale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 4 del Codice del Terzo settore.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e avanzi di gestione, né direttamente né indirettamente, salvo che ciò sia imposto dalla legge. In conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, la Fondazione è costituita al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. Si osserva quanto previsto dall’art. 8 del Codice del Terzo settore.
4. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è utilizzata la denominazione « Città Fiera – Nicopeja - Ente filantropico».
5. La Fondazione ha sede nel Comune di Martignacco (UD). Le variazioni dell’indirizzo all’interno del Comune ove ha sede la Fondazione non costituiscono modifiche del presente statuto.

Art. 2: Scopi

1. La Fondazione ha lo scopo, in via prioritaria, di promuovere, finanziare, sostenere, sviluppare e coordinare nel territorio del Friuli Venezia Giulia, nazionale ed anche all’estero iniziative ed attività assistenziali, anche in collaborazione con Enti Pubblici Nazionali ed Esteri, che siano dirette all’infanzia abbandonata e/o persone in condizioni fisiche psichiche precarie al fine di permetterne l’istruzione, l’educazione, l’assistenza sanitaria e l’inserimento nel tessuto sociale di appartenenza anche con aiuti umanitari a collettività.
2. In particolare l’Associazione potrà raggiungere i suoi fini anche sviluppando, collaborando, coordinando e sovvenzionando Istituti, Enti, cooperative ed iniziative, anche estere, che perseguono anche indirettamente, finalità simili. Può anche intervenire, con donazioni di beni e/o finanziamenti ad Enti pubblici e/o privati, in caso di calamità naturali nazionali o estere. L’Associazione potrà anche finanziare, a titolo di beneficenza, quelle attività legate all’investimento responsabile che perseguono gli obiettivi tendenti a prendere in considerazione aspetti di natura ambientale, sociale e di governance (Environmental, Social, Governance).
3. La Fondazione, nella prospettiva del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove la convergenza di risorse progettuali fra il settore pubblico ed il settore privato, al fine di sviluppare strategie comuni.

Art. 3: Attività

1. Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione eroga risorse economiche, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno delle seguenti attività di interesse generale come definite dall’articolo 5 del Codice del Terzo settore:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi,

servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

2. La Fondazione può altresì svolgere attività diverse da quelle di cui al comma 1, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.

La Fondazione potrà altresì organizzare convegni, seminari, incontri e simili, aventi per oggetto la sensibilizzazione della comunità locale, nazionale ed eventualmente internazionale sui temi sopra esposti. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche continuative, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivi. Tale attività può essere

esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore .

Art. 4: Mezzi per lo svolgimento delle attività connesse

1. La Fondazione attuerà gli scopi sopra enunciati anche indirettamente, promuovendo e divulgando la cultura della solidarietà sociale e della filantropia.

2. Per il perseguimento dei suoi scopi e lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può, a titolo esemplificativo:

a) amministrare il proprio patrimonio al fine di mantenerlo ed accrescerlo a sostegno delle erogazioni;

b) promuovere attività di raccolta fondi, occasionali o svolte in forma organizzata e continuativa;

c) ricevere contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari;

d) partecipare a bandi pubblici o privati per la raccolta di risorse per sostenere o promuovere le proprie progettualità;

e) acquistare la proprietà o altro diritto reale su beni mobili e immobili, nonché condurli in locazione, per le finalità di cui al presente statuto e in coerenza con il programma annuale;

f) stipulare accordi e convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività ed avvalersi di consulenze specializzate in materia per la gestione delle attività;

g) realizzare ricerche e promuovere o sostenere pubblicazioni di particolare interesse scientifico e sociale;

h) organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire uno rapporto costruttivo e duraturo tra la Fondazione medesima ed i suoi interlocutori;

i) partecipare ad altri enti del Terzo settore o enti senza fine di lucro, istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quello della Fondazione, che potrà anche concorrere, qualora lo ritenga opportuno, alla costituzione dei predetti organismi;

j) promuovere la costituzione di imprese sociali o la partecipazione ad imprese sociali;

k) concludere accordi con la Pubblica amministrazione, nelle forme consentite dalla normativa vigente;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Ai fini di cui all'art. 38, comma 1, del Codice del Terzo settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima; a tale scopo, il Consiglio di amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale ed approva un documento di indirizzo, reso noto sul proprio sito internet;

b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a

ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività del Programma annuale della Fondazione; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione - nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi, anche di investimento.

Art. 5: Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori, in sede di costituzione, e successivamente dai Fondatori e dai Sostenitori;

b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) dalle elargizioni fatte da enti pubblici o privati o da persone fisiche con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

d) dalla parte di avanzo di gestione eventualmente destinata ad incrementare il patrimonio.

2. È consentita la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo settore.

3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6: Fondo di Gestione

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dall'investimento del patrimonio;

b) da eventuali donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;

c) da eventuali altri contributi erogati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati che non siano destinati al fondo di dotazione;

d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore o dai Sostenitori;

e) dai ricavi provenienti delle attività di interesse generale o dalle attività secondarie e strumentali;

f) dalle raccolte fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

2. Tutte le risorse saranno impiegate esclusivamente per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

Art. 7: Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di giugno di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di esercizio o il rendiconto finanziario per cassa riferito all'anno precedente.

2. Il bilancio di esercizio o il rendiconto finanziario per cassa è redatto nelle forme previste dall'art. 13 del Codice del Terzo settore.

3. Il Consiglio di amministrazione documenta, nel bilancio, il carattere secondario e strumentale delle attività di cui 3, comma 2 del presente statuto.

4. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione

per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione o al momento della sua cessazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 8: Bilancio sociale

1. La Fondazione, al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e comunque se previsto per legge, redige un bilancio sociale nelle forme previste dalle Linee guida ministeriali e nel rispetto dell'art. 39 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale è pubblicato sul sito web dell'ente.

2. Entro il mese di giugno, se previsto per legge, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio sociale dell'anno precedente.

Art. 9: Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di amministrazione
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) il Segretario Generale;
- d) l'Organo di controllo;
- e) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato
- f) i Comitati Tecnico- Scientifico e culturale, ove istituiti;

2. La Fondazione si ispira ad un ampio modello di partecipazione pertanto, oltre ai volontari, è prevista la categoria dei Sostenitori.

Art. 10: Sostenitori

1. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono annualmente o su base pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Le persone giuridiche pubbliche possono ottenere la qualifica di Sostenitori, a condizione che non esercitino attività di direzione, coordinamento o controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice del Terzo settore. Il Consiglio di amministrazione, sentito l'Organo di controllo, assicura il rispetto di tale previsione.

2. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. Le modalità ed i termini per il versamento dei contributi sono identificate dal Consiglio di amministrazione. La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. In caso di mancato versamento dei contributi di cui al comma 1, decorsi dodici mesi dal termine previsto, il Consiglio di amministrazione prende atto della decadenza dalla qualifica di Sostenitore.

Art. 11: Ammissione dei Sostenitori

1. I Sostenitori sono ammessi su istanza con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata entro 30 giorni dal ricevimento della

domanda con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

Art. 12: Sostenitori esteri

1. Possono essere nominati Sostenitori anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all'estero.

Art. 13: Esclusione e recesso

1. Il Consiglio d'Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto o dal regolamento, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I Sostenitori possono, in ogni momento, con lettera trasmessa al Presidente recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni già assunte, senza poter vantare diritti sul patrimonio della Fondazione medesima. A decorrere dalla comunicazione, cessano gli obblighi nei confronti della Fondazione derivanti dal presente statuto.

Art. 14: Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque, secondo quanto determinato all'atto della nomina, purché sempre in numero dispari e le relative cariche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute da liquidarsi previa esibizione della relativa documentazione giustificativa e solo se preventivamente approvate dal consiglio di amministrazione a maggioranza semplice. I membri del primo Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati all'atto della costituzione della Fondazione e la loro carica è a tempo indeterminato.

2. La composizione del Consiglio di Amministrazione potrà essere integrata secondo le seguenti regole:

- ciascuno dei primi componenti del CdA potrà nominare in sua sostituzione un suo discendente in linea retta, qualora uno degli attuali componenti del CdA alla sua cessazione non potesse o non volesse nominare il suo sostituto, provvederanno gli altri componenti con delibera a prendersi a maggioranza semplice prediligendo nella sostituzione un discendente della famiglia Bardelli o, qualora non fosse possibile, individuando una persona che riscuota la fiducia della maggioranza del

CdA; in caso venissero a mancare tutti i componenti del CdA o comunque non fosse possibile nominare o integrare il CdA con la nomina di un discendente dei primi amministratori e fintanto che non sarà possibile inserire nuovamente discendenti dei primi amministratori il potere di nomina dei suoi componenti spetta al Vescovo della Diocesi di Udine. I membri del Consiglio d'Amministrazione nominati in sostituzione dei primi componenti del CdA in caso di loro rinuncia o di impossibilità a svolgere la carica, restano in carica per il tempo indicato all'atto della nomina.

3. Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione ritualmente convocate, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al presente articolo.

4. Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare parte degli stessi a suoi componenti nonché al Segretario, se nominato, determinandone i limiti. I soggetti muniti di tali poteri sono tenuti a fornire al Consiglio periodica informativa, con cadenza almeno semestrale, in merito all'esercizio dei poteri loro attribuiti, esso inoltre approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto finanziario per cassa;
- predisporre ed approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione, se necessario;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare il Segretario Generale della Fondazione
- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale della Fondazione, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico;
- nominare, ove opportuno, i membri dei Comitati Tecnico-Scientifico e culturale;
- nominare l'organo di controllo;
- nominare Sostenitori;
- determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del contributo a carico dei Sostenitori;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta all'anno d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; le convocazioni saranno effettuate dal presidente mediante lettera raccomandata anche a mani o con altro mezzo idoneo a dimostrarne la ricezione da spediti almeno sette giorni prima dell'adunanza al domicilio

di ciascun consigliere o componente dell'Organo di controllo. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio è validamente riunito, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli amministratori ed in caso di sua nomina, i componenti dell'Organo di controllo in carica.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

6. Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

7. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere anziano dello stesso Consiglio. Le adunanze del Consiglio potranno svolgersi anche in videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito agli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e di partecipare alla discussione e alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine dei giorno, nel rispetto del metodo collegiale e di parità di trattamento.

8. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario Generale, o in sua assenza da altro soggetto scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio.

Art. 15: Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione, ad eccezione del primo, è eletto dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno a maggioranza semplice dei suoi membri.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

3. Il Presidente ha l'obbligo di convocare almeno una volta l'anno i Sostenitori e le altre componenti della Fondazione, se nominati, in riunione plenaria non elettiva, in un momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

4. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, dal Consigliere anziano.

Art. 16: Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio di amministrazione, oltre a redigere i verbali secondo quanto previsto dal precedente articolo 14, collabora con il Presidente e/o con il Consigliere delegato

nell'espletamento delle seguenti mansioni:

- preparazione dei programmi di attività della Associazione ed alla loro presentazione all'organo collegiale, nonché alla successiva gestione ed al controllo dei risultati;
- attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
- controllo e predisposizione degli schemi del bilancio preventivo (budget) e del rendiconto consuntivo, nonché gestire la conduzione amministrativa della Associazione. Il segretario generale partecipa alle sedute degli organi della Associazione senza diritto di voto ed il suo operato può essere retribuito.

Art. 17: Comitati tecnico-scientifico e culturale

1. Se ritenuto necessario potranno essere costituiti uno o più Comitati tecnico-scientifici ovvero culturali con il compito di elaborare proposte e formulare pareri su diversi campi di attività della Fondazione.
2. I Comitati sono nominati con le medesime maggioranze previste per le modifiche statutarie dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata e le funzioni, in ogni caso la partecipazione ai Comitati è senza compenso essendo la carica completamente gratuita .
3. Ogni Comitato Tecnico Scientifico o culturale, ove istituito, è composto da un minimo di tre membri, scelti fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica, tecnica o culturale nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. Al Presidente della Fondazione compete l'avvio della procedura per la nomina e l'insediamento nonché per provvedere alle eventuali sostituzioni o integrazioni che si rendessero necessarie.
4. Ogni Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione di sua competenza e svolge una funzione tecnico-consulativa in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.
5. Ogni Comitato Scientifico è convocato dal Presidente della Fondazione e presieduto dallo stesso Presidente o da un suo delegato.
6. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario.

Art. 18: Organo di controllo

1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora siano superati i limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, esercita anche la revisione legale dei conti.
2. L'organo di controllo monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; attesta che il bilancio sociale sia conforme alle linee guida ministeriali.
3. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e viene nominato con delibera del Consiglio medesimo a maggioranza semplice dei suoi

membri.

4. I membri dell'Organo di controllo devono essere scelti fra gli iscritti al registro dei revisori legali.

5. L'Organo di controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

6. L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi.

7. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. Gli accertamenti eseguiti dall'Organo di controllo sono riportati in un apposito libro verbale.

9. Qualora siano costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo settore, le funzioni di revisione contabile sono affidate ad un organo monocratico in possesso dei requisiti di cui al comma 4, diverso dal titolare o dai titolari dell'Organo di controllo, o ad una società di revisione, individuati dall'Assemblea di indirizzo. Al Revisore contabile o alla società all'uopo designata, saranno attribuiti gli emolumenti nella misura minima di legge.

Art. 19: Revisione legale dei conti

1. Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice dei suoi membri, provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. Non può essere nominato revisore legale alcun membro del Consiglio di Amministrazione.

3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, rinnovabile senza limiti, fatte salve le limitazioni di legge.

Art. 20: Libri sociali

1. La Fondazione tiene i seguenti libri sociali:

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione medesimo;

b) il libro dell'Organo di controllo, tenuto a cura dell'Organo di controllo medesimo;

c) il registro dei volontari, di cui all'art. 17, comma 1 del Codice del Terzo settore.

2. I membri degli altri organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, a loro spese, mediante richiesta scritta rivolta al Presidente.

Art. 21: Lavoro nella Fondazione

1. La Fondazione assicura il rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo settore a proposito del trattamento normativo e economico dei lavoratori direttamente dipendenti.

2. Nel bilancio sociale o, in sua assenza, nella relazione al bilancio di esercizio si attesta il rispetto della previsione di cui al comma 1.

Art. 22: Volontariato

1. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore.

2. Nel caso in cui i volontari svolgano la loro attività in modo non

occasionale, la Fondazione è tenuta a registrarli in un apposito registro.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione. È ammissibile il rimborso autocertificato di cui all'art. 17, c.4 del Codice del Terzo settore, nei casi stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

Art. 23: Scioglimento

1. La fondazione è costituita senza limiti di durata.

2. In caso di scioglimento, o con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione presa con la maggioranza dei 2/3 prevista dall'art. 14 comma 6, che ne nomina il Liquidatore, o per altre cause, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 24: Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice del Terzo settore. Per quanto non previsto, ed in quanto applicabile, si applicano le norme del codice civile.

Art. 25: Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata all'atto della costituzione.

F.to Bardelli Antonio Maria

F.to Gea Arcella (L.S.)